

## Decreto Interministeriale 10 marzo 1997

### **Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341.**

Il Ministro Della Pubblica Istruzione

di concerto con

Il Ministro per la funzione pubblica e

il Ministro del Tesoro

Vista la *legge 19 novembre 1990 n. 341*, articolo 3, il quale prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea articolato in due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare.

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297* e, in particolare: l'articolo 191, commi 4 e 6, nel quale è fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, anche ai fini dell'iscrizione degli alunni a corsi di laurea; l'articolo 194 comma 1 e l'articolo 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; l'articolo 402, comma 1, lettere a) e b), nel quale sono stabiliti i titoli di studio necessari ai fini della ammissione ai concorsi a posti di docente di scuola materna e di docente di scuola elementare; gli articoli 278 e 279, nei quali è contenuta la disciplina delle sperimentazioni e innovazioni, di ordinamenti e strutture e della validità degli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole sperimentali;

Vista la *legge 18 marzo 1968, n. 444*, art. 9, comma 2, che prevede per le insegnanti della scuola materna statale una abilitazione specifica;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale, in attuazione dell'articolo 3 della citata *legge n. 341 del 1990*, è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare;

Ritenuta la necessità di ottemperare a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della citata *legge n. 341 del 1990*, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, sono determinati i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio;

Considerato che a seguito della introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono più considerarsi validi, ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle predette scuole, i titoli di studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli Istituti magistrali;

Ritenuta, altresì, la necessità, di procedere - contestualmente alla determinazione dei tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato articolo 3, comma 8, della *legge n. 341 del 1990* e in conseguenza della cessazione della validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio - alla trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

## Decreta

### Articolo 1

1. Dall'anno scolastico 1998-1999 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.
2. Dall'anno scolastico 2002-2003 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del *decreto legislativo n. 297 del 1994*.
3. Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo articolo 3 e secondo la procedura prevista dell'art. 206 del medesimo *decreto n. 297*, potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, istituiti a norma dell'articolo 278 del citato *decreto legislativo n. 297 del 1994*.

### Articolo 2

1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata *legge n. 444 del 1968*, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato *decreto legislativo n. 297 del 1994*.
2. Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrici nelle istituzioni educative dello Stato.
4. Nei concorsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.

### Articolo 3

1. In relazione alla soppressione dei corsi biennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'articolo 205 del citato *decreto legislativo n. 297 del 1994*. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai prescritti controlli.